



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 13 del 10/03/2014

Oggetto:

Attuazione procedure di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 - Personale rilevato in eccedenza a seguito della rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259 del d.lgs.n. 267/2000 - Parziale modifica della deliberazione giuntale n. 87 del 12/12/2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di marzo, a partire dalle ore 15.30, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

		Pres.	Ass.
Luciano VIGNA	V.Sindaco	X	-
Davide BRUNO	Asses.	X	-
Giuseppe DE ROSE	""	X	-
Martina HAUSER	""	X	-
Massimo LO GULLO	""	X	-
Carmine MANNA	""	-	X
Nicola MAYERA'	""	X	-
Manfredo PIAZZA	""	-	X
Rosaria SUCCURRO	""	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 15/2014) che si riporta integralmente:

SETTORE 1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Proponente SCONZA LUCIO (DIRETTORE SETTORE)

PREMESSO CHE:

- il Consiglio comunale, con atto n. 66 del 12 dicembre 2012, ha deliberato di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012;

- il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2013, e modificato con successiva deliberazione consiliare n. 44 dell'11 luglio 2013 ai sensi del quindicesimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e secondo quanto stabilito dalla citata disposizione di legge;

- l'art. 243-bis, comma 8, lett. g), del citato d.lgs. n. 267/2000 prevede che «l'ente può ..accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all'articolo 243-ter, **a condizione che .. abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio»;**

- **la Corte dei conti – con Delib. 6 marzo 2013, n. 11/SEZAUT/2013/INPR – ha chiarito che « la rideterminazione della dotazione organica costituisce un provvedimento a contenuto tipizzato (art. 259, comma 6 TUEL) adottato dall'ente locale, che acquista efficacia in seguito all'approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 155 TUEL della proposta di rideterminazione. L'approvazione, che integra un controllo di merito, non ammette forme surrogatorie e conserva una propria autonomia funzionale»;**

- il comma 6 del citato art. 259 del d.lgs. n. 267/2000 dispone testualmente: **«L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio ..»;**

FATTO PRESENTE che l'Ente è stato obbligato a rideterminare la dotazione organica sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 16/3/2011 (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2011, n. 70), che stabilisce per la fascia demografica da 60.000 a 249.999 abitanti — nella quale il Comune di Cosenza risulta essere compreso in virtù di una popolazione rilevata al 31 dicembre 2010 (v. comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000) pari a 70.068 abitanti — un rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/106, per cui la dotazione organica rideterminata, che non può superare il numero di n. 661 posti a tempo pieno, è stata elaborata per come sotto riportato e, conseguentemente, ha adottato la deliberazione della G.c.n. 87 del 12/12/2013, sottoponendo la predetta deliberazione giunta all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, per l'approvazione:

DOTAZIONE ORGANICA

Posti a tempo pieno

Categoria	88
A	

Categoria B1	102
Categoria B3	89
Categoria C	166
Categoria D1	152
Categoria D3	44
Dirigenti	20
<i>Totale</i>	661

FATTO PRESENTE che la dotazione organica, così rideterminata, ha evidenziato uno scostamento di 113 unità in più rispetto a quella che il Comune di Cosenza deve avere secondo il dato scaturente dal rapporto dipendenti-popolazione ai sensi del citato Decreto del Ministero dell'Interno del 16/3/2011;

RILEVATO che le unità di personale dichiarate eccedenti per categoria sono quelle di seguito riportate:

Categoria A -----	N. 17 unità
Categoria B -----	N. 24 unità
Categoria C -----	N. 11 unità
Categoria D -----	N. 61 unità
Totale	<u>N. 113 unità</u>

EVIDENZIATO che, pur trovandosi in una situazione di momentaneo squilibrio finanziario, l'Ente tuttavia ha:

- sempre rispettato il patto di stabilità interna;
- ha rispettato la diminuzione della spesa del personale prevista dalle normative vigenti in materia di controllo della spesa pubblica;
- ha un'eccedenza di personale inferiore al 20 per cento relativamente agli attuali parametri previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. «*spending review*»), modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;

PRESO ATTO, altresì, delle **previsioni di cui alla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, che ha recato importantissime novità in materia di ristrutturazione degli organici e collocamento a riposo del personale eccedentario, estendendo a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001 la facoltà normata dall'art. 2, comma 11, del d.l.n. 95/2012, per cui nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie, può essere utilizzata la normativa speciale recata dal decreto-legge n. 95/2012 (*spending review*), e al personale dichiarato eccedentario si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con conseguente accesso, per coloro che ne abbiano i requisiti, al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della cosiddetta "Riforma Fornero". Dispone infatti il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, che «*Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio***

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo»;

- che l'Amministrazione, ritenendo applicabile detta norma, e, preso atto dell'attestazione del Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, Responsabile del Settore Finanziario, sulla compatibilità dei costi, ha deliberato di mantenere in soprannumero il personale risultato in eccedenza in maniera tale da accompagnarlo al collocamento a riposo senza traumi e prevenendo le criticità immediate dovute alla diminuzione delle risorse umane;

VISTI:

- l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25/6/2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale dispone: *«Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa»;*

- l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone: *«Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014»;*

EVIDENZIATO che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonome Locali, con nota prot. 000802 del 20/1/2014, ha posto dei rilievi in merito all'intenzione di questa Amministrazione di mantenere in servizio in soprannumero sino al raggiungimento dei requisiti per il collocamento in quiescenza il personale eccedentario in quanto questa decisione contrasta con le disposizioni in vigore, per cui al personale eccedentario risultato a seguito della rideterminazione della dotazione organica va applicato il disposto dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO:

- che l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, al comma 1, che **«le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica»;**

- che il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che nei casi previsti dal comma 1 il dirigente responsabile deve dare un'informativa alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;

- che il comma 5, sempre del citato art. 33, dispone che trascorsi dieci giorni dalla comunicazione

di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'art. 72, comma 11, del d.l. 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6/8/2008 n. 133; in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza, nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 29 del d.l. 13/8/2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla l. 14/9/2011, n. 148, nonché del comma 6;

- che il comma 7 dello stesso articolo sancisce che, trascorsi 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità;

DATO ATTO che questa Amministrazione, in ossequio ai rilievi posti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonome locali, deve applicare al personale risultato in eccedenza a seguito della rideterminazione organica attuata con la sopra citata deliberazione della G.c. n. 87/2013, l'art. 33 del d.lgs.n. 165 del 2001;

- che, pertanto, in data 19/2/2014, con nota prot. n. 9973, il Dirigente del Settore Personale - Controllo di Gestione - ha dato informativa preventiva alla RSU e alle OO.SS. rappresentative firmatarie del CCNL sulla situazione relativa al personale eccedente ed ha delineato il percorso che l'Amministrazione deve seguire ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.n. 165/2001;

- che, trascorsi 10 giorni dalla predetta informativa, si è proceduto all'applicazione del comma 5 del citato art. 33 del d.lgs. n. 165/2001;

- che, conseguentemente, si è applicato il disposto dell'art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 (la cui applicazione è stata estesa agli anni 2012, 2013 e 2014 dall'art. 1, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) ed il combinato disposto dei seguenti commi dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125: comma 4 (secondo cui «*L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24*»); comma 5 (secondo cui «*L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione*»), e comma 6 (secondo cui «*L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione*»), per cui **per n. 95 delle 113 unità risultate eccedenti che hanno maturato il diritto a pensione** [art. 2, c. 11, lett. a), del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012], **si risolve unilateralmente il rapporto di lavoro che cesserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008** (la cui applicazione è stata estesa agli anni 2012, 2013 e

2014 dall'art. 1, comma 16, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011), **che prescrive il preavviso obbligatorio di mesi sei**, con le seguenti decorrenze:

- per n. 89 unità (vedi unità per categorie sotto individuate), che hanno già maturato i requisiti previsti per il collocamento a riposo, il rapporto di lavoro cesserà con decorrenza 1° luglio 2014, avendo già provveduto a dare comunicazione di preavviso:

Categoria A	-----	N. 15 unità
Categoria B	-----	N. 17 unità
Categoria C	-----	N. 10 unità
Categoria D	-----	N. 47 unità
Totale		<u>N. 89 unità</u>

- per n. 6 unità (vedi unità per categorie sotto riportate), il rapporto di lavoro cesserà con decorrenza 1° agosto 2014, per dare luogo all'assolvimento dei termini di preavviso:

Categoria B	-----	N. 2 unità
Categoria D	-----	N. 4 unità
Totale		<u>N. 6 unità</u>

- che delle restanti 18 unità di personale dichiarate eccedenti, n. 1 unità, appartenente alla categoria A, che alla data di predisposizione della deliberazione della G.c. n. 87/2013 è stata dichiarata eccedente, per la dilatazione dei tempi di approvazione della stessa, si troverà a maturare il diritto a pensione per limite massimo di età stabilito dalla c.d. "Riforma Fornero" il 31 maggio 2014, prima, quindi, dei tempi previsti per dare corso all'applicazione del sopra citato art. 2, comma 11. Al succitato che cessa naturalmente il rapporto di lavoro è già stata data comunicazione del collocamento a riposo con decorrenza 1° giugno 2014, con l'anticipo di un mese, pertanto, rispetto alla prima data utile di fuoriuscita del contingente eccedentario (1/7/2014);

- che per le rimanenti 17 unità di cui alle categorie sotto individuate, a garanzia di una maggiore funzionalità ed efficienza dell'apparato organizzativo, per come disposto dal comma 5 del citato art. 33, del d.lgs. n. 165/2001, è stata valutata la possibilità di una loro ricollocazione nell'Ente, alla luce della circostanza che ad oggi si sono resi vacanti e disponibili per dimissioni, decessi, inabilità fisica, altrettanti posti di corrispondente categoria:

PERSONALE ECCEDENTARIO CHE PUÒ ESSERE RICOLLOCATO IN POSTI VACANTI E DISPONIBILI DI PARI CATEGORIA

N. 1 DI CATEGORIA A
 N. 5 DI CATEGORIA B
 N. 1 DI CATEGORIA C
 N.10 DI CATEGORIA D

TOTALE N. 17 UNITÀ

POSTI VACANTI E DISPONIBILI AL 31/12/2013

N. 6 DI CATEGORIA A
 N. 6 DI CATEGORIA B
 N. 5 DI CATEGORIA C
 N.10 DI CATEGORIA D

TOTALE N. 27 UNITÀ

DATO ATTO, pertanto, che dall'analisi organizzativa effettuata al fine di ottimizzare i servizi e nell'ottica della fungibilità dei profili nell'ambito delle categorie, il personale eccedente per la competenza e professionalità acquisita può sicuramente essere ricollocato nell'Ente in posizione di pari categoria;

DATO ATTO che sulla ricollocazione all'interno dell'Ente per le 17 unità dichiarate eccedenti è stato espresso parere favorevole sulla compatibilità dei costi da parte del Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Tributi, Responsabile del Settore Finanziario;

DATO ATTO che la nuova dotazione organica fissata in n. 661 posti è operativa

dall'approvazione del presente provvedimento e diventerà esecutiva nel rispetto dei termini di preavviso obbligatorio (mesi 6, ex art. 1, c. 16, l. 148/2011);

TANTO PREMESSO,

*si propone alla Giunta comunale di deliberare
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato
a parziale modifica della deliberazione giuntale n. 87 del 12/12/2013:*

1. Di dare atto che nei confronti del personale risultato in eccedenza a seguito della rideterminazione della dotazione organica attuata con la deliberazione della G.c. n. 87 del 12/12/2013, viene applicato il disposto dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001.

2. Di dare atto che, a seguito dell'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e del combinato disposto dell'art. 2, comma 4, comma 5, e comma 6 del d.l. n. 101/2013, convertito dallal.n. 125/2013, **per n. 95 delle 113 unità risultate eccedenti**, che hanno già maturato il diritto a pensione [art. 2, c. 11, lett. a), del d.l.n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012], **si risolve unilateralmente il rapporto di lavoro** che, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008** (la cui applicazione è stata estesa agli anni 2012, 2013 e 2014 dall'art. 1, comma 16, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011), che prescrive il **preavviso obbligatorio** di sei mesi, **cesserà con le seguenti decorrenze:**

- per n. 89 unità, di cui alle categorie sotto riportate, che hanno già maturato i requisiti previsti per il collocamento a riposo, il rapporto di lavoro cesserà con decorrenza 1° luglio 2014, avendo già provveduto a dare comunicazione di preavviso:

Categoria A	-----	N. 15 unità
Categoria B	-----	N. 17 unità
Categoria C	-----	N. 10 unità
Categoria D	-----	N. 47 unità
Totale		N. 89 unità

- per n. 6 unità, di cui alle categorie sotto individuate, il rapporto di lavoro cesserà con decorrenza 1° agosto 2014, per dare luogo all'assolvimento dei termini di preavviso:

Categoria B	-----	N. 2 unità
Categoria D	-----	N. 4 unità
Totale		N. 6 unità

3. Di dare atto che, dall'analisi organizzativa effettuata delle rimanenti 18 unità dichiarate eccedenti, n. 1, appartenente alla categoria A, che alla data di predisposizione della deliberazione della G.c. n. 87/2013, è stata dichiarata eccedente, per la dilatazione dei tempi di approvazione della stessa, si troverà a maturare il diritto a pensione per limite massimo di età stabilito dalla c.d. "Riforma Fornero" il 31 maggio 2014, prima, quindi, dei tempi previsti per l'applicazione al primo contingente (1/7/2014) dell'art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e verrà collocato a riposo con decorrenza 1° giugno 2014.

4. Di dare atto che, per le rimanenti 17 unità, verrà attuata la ricollocazione all'interno dell'Ente su equivalenti posti resisi vacanti per pensionamenti e/o decessi in virtù della fungibilità dei profili nell'ambito della categoria.

5. Di dare atto che, a seguito delle operazioni sopra specificate, non viene apportata alcuna modifica alla dotazione organica, che **rimane fissata nel limite di 661 unità**, perfettamente in linea con le previsioni di legge di cui all'art. 263, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2011, che è operativa dall'approvazione del presente provvedimento e diventerà esecutiva nel rispetto dei termini di preavviso obbligatorio (mesi 6, ex art. 1, c. 16, l. 148/2011):

DOTAZIONE ORGANICA
di cui si chiede l'approvazione
Posti a tempo pieno

Categoria A	88
Categoria B1	102
Categoria B3	89
Categoria C	166
Categoria D1	152
Categoria D3	44
Dirigenti	20
Totale	661

6. Di dare atto che sulla dotazione organica rideterminata e sulla ricollocazione all'interno dell'Ente delle 17 unità dichiarate eccedenti è stato espresso parere favorevole di compatibilità dei costi da parte del Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, Responsabile del Settore Finanziario.

7. Di dare atto che gli adempimenti di rito sono stati immediatamente attivati.

8. Di dare atto che, seguendo le procedure del disposto dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, e rispettando i termini di preavviso, non necessita fare comunicazioni in disponibilità di personale.

9. Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria operante presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, **unitamente alla documentazione** richiesta dal predetto Dicastero con nota prot. n. 000802 del 20/1/2014 (**indirizzo pec: utgautonomie.prot.@pec.interno.it**).

10. Di trasmettere, altresì, copia autentica della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

11. Di dare mandato al Direttore del I Dipartimento Amministrativo e del 1° Settore: «Personale - Controllo di Gestione» per gli adempimenti di cui precedenti punti 9 e 10 e per ogni altro adempimento conseguente e/o consequenziale previsto dal sistema normativo vigente.

12. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato generale; Dirigenti dell'Ente; Componenti del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti; Presidente del Collegio dei Revisori; nonché, a cura del Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione, alle RSU e OO. SS. (area dirigenza e comparto).

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore di Sett./Staff
F.TO SCONZA LUCIO

Cosenza 10/03/2014

- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.

Parere Favorevole: Si
Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Cosenza 10/03/2014

Il Direttore di Settore
F.TO DATTIS UGO

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Visto il parere tecnico amministrativo;

Visto il T.U.E.L. N.267/00;

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. N. 267/00.

Cosenza 10/03/2014

Il Direttore di Settore
F.TO DATTIS UGO

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

a parziale modifica della deliberazione giuntale n. 87 del 12/12/2013:

1. Di dare atto che nei confronti del personale risultato in eccedenza a seguito della rideterminazione della dotazione organica attuata con la deliberazione della G.c. n. 87 del 12/12/2013, viene applicato il disposto dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001.

2. Di dare atto che, a seguito dell'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e del combinato disposto dell'art. 2, comma 4, comma 5, e comma 6 del d.l. n. 101/2013, convertito dalla l. n. 125/2013, **per n. 95 delle 113 unità risultate eccedenti**, che hanno già maturato il diritto a pensione [art. 2, c. 11, lett. a), del d.l.n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012], **si risolve unilateralmente il rapporto di lavoro** che, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008** (la cui applicazione è stata estesa agli anni 2012, 2013 e 2014 dall'art. 1, comma 16, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011), che prescrive il **preavviso obbligatorio** di sei mesi, **cesserà con le seguenti decorrenze:**

- per n. 89 unità, di cui alle categorie sotto riportate, che hanno già maturato i requisiti previsti per il collocamento a riposo, il rapporto di lavoro cesserà con decorrenza 1° luglio 2014, avendo già provveduto a dare comunicazione di preavviso:

Categoria A -----	N. 15 unità
Categoria B -----	N. 17 unità
Categoria C -----	N. 10 unità
Categoria D -----	N. 47 unità
Totale N. 89 unità	

- per n. 6 unità, di cui alle categorie sotto individuate, il rapporto di lavoro cesserà con decorrenza 1° agosto 2014, per dare luogo all'assolvimento dei termini di preavviso:

Categoria B -----	N. 2 unità
Categoria D -----	N. 4 unità

Totale **N. 6 unità**

3. Di dare atto che, dall'analisi organizzativa effettuata delle rimanenti 18 unità dichiarate eccedenti, n. 1, appartenente alla categoria A, che alla data di predisposizione della deliberazione della G.c. n. 87/2013, è stata dichiarata eccedente, per la dilatazione dei tempi di approvazione della stessa, si troverà a maturare il diritto a pensione per limite massimo di età stabilito dalla c.d. "Riforma Fornero" il 31 maggio 2014, prima, quindi, dei tempi previsti per l'applicazione al primo contingente (1/7/2014) dell'art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e verrà collocato a riposo con decorrenza 1° giugno 2014.

4. Di dare atto che, per le rimanenti 17 unità, verrà attuata la ricollocazione all'interno dell'Ente su equivalenti posti resisi vacanti per pensionamenti e/o decessi in virtù della fungibilità dei profili nell'ambito della categoria.

5. Di dare atto che, a seguito delle operazioni sopra specificate, non viene apportata alcuna modifica alla dotazione organica, che **rimane fissata nel limite di 661 unità**, perfettamente in linea con le previsioni di legge di cui all'art. 263, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2011, che è operativa dall'approvazione del presente provvedimento e diventerà esecutiva nel rispetto dei termini di preavviso obbligatorio (mesi 6, ex art. 1, c. 16, l. 148/2011):

DOTAZIONE ORGANICA
di cui si chiede l'approvazione

Posti a tempo pieno

Categoria A	88
Categoria B1	102
Categoria B3	89
Categoria C	166
Categoria D1	152
Categoria D3	44
Dirigenti	20
Totale	661

6. Di dare atto che sulla dotazione organica rideterminata e sulla ricollocazione all'interno dell'Ente delle 17 unità dichiarate eccedenti è stato espresso parere favorevole di compatibilità dei costi da parte del Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, Responsabile del Settore Finanziario.

7. Di dare atto che gli adempimenti di rito sono stati immediatamente attivati.

8. Di dare atto che, seguendo le procedure del disposto dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, e rispettando i termini di preavviso, non necessita fare comunicazioni in disponibilità di personale.

9. Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria operante presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, **unitamente alla documentazione** richiesta dal predetto Dicastero con nota prot. n. 000802 del 20/1/2014 (**indirizzo pec: utgautonomie.prot.@pec.interno.it**).

10. Di trasmettere, altresì, copia autentica della presente deliberazione al Dipartimento della

Funzione Pubblica.

11. Di dare mandato al Direttore del I Dipartimento Amministrativo e del 1° Settore: «Personale - Controllo di Gestione» per gli adempimenti di cui precedenti punti 9 e 10 e per ogni altro adempimento conseguente e/o consequenziale previsto dal sistema normativo vigente.

12. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato generale; Dirigenti dell'Ente; Componenti del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti; Presidente del Collegio dei Revisori; nonché, a cura del Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione, alle RSU e OO. SS. (area dirigenza e comparto)..

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Francesco GROSSI



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 10/03/2014 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.TO MOLEZZI MARIA

Cosenza 10/03/2014

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 10/03/2014

F.TO FRANCESCO GROSSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
